



## **L'abilitazione all'insegnamento nella scuola paritaria e nel CCNL AGIDAE 2021/2023. Le nuove procedure per conseguire l'abilitazione per la scuola secondaria (L.79/2022)**

L'argomento di questo intervento<sup>1</sup> riguarda **l'abilitazione all'insegnamento**, che dal 2000, da quando la scuola non statale è diventata paritaria, è requisito fondamentale per l'assunzione e la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti.

Ne devono tener conto i gestori e i coordinatori, per le rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla continuità didattica, sulla costituzione dell'organico del personale docente, sulle supplenze e sulla programmazione.

Ne devono tener conto i docenti, che, qualora privi di abilitazione, sono costretti alla forzata precarietà, con una successione di contratti a tempo determinato fino al termine dell'attività scolastica, con esclusione del periodo estivo.

Ne hanno dovuto tener conto l'AGIDAE e le Organizzazioni sindacali nei rinnovi dei CCNL che si sono succeduti in questi 22 anni, al fine di trovare la giusta armonizzazione tra le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro e la normativa sul tempo determinato, in continuo aggiornamento con successive integrazioni e modificazioni.

### **I. LA PARITÀ SCOLASTICA**

La **legge 10 marzo 2000, n. 62** «*Norme per la parità scolastica*» stabilisce (art. 1 c. 4) che «*la parità è riconosciuta alle scuole non statali... in possesso di personale docente fornito del titolo di abilitazione*». E' questa la condizione necessaria per le assunzioni dei docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado.

Esaminiamo come è stato possibile conseguire l'abilitazione all'insegnamento negli anni passati e come si consegue oggi.

---

<sup>1</sup> Relazione tenuta al Campus estivo di Formazione Agidae. Venezia, 19 luglio 2022.

### *Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria*

L'abilitazione è conseguita con la **Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria** (LM-85-BIS) oppure con la **Laurea vecchio ordinamento in Scienze della Formazione Primaria** a indirizzo scuola primaria o a indirizzo scuola dell'Infanzia. In alternativa, sono **titoli abilitanti**:

- ❖ il **Diploma di Istituto magistrale**, (*valido per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia*),
- ❖ il **Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico** (*valido per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia*),
- ❖ il **Diploma di Scuola magistrale** (*valido per la scuola dell'infanzia*), con la condizione che tutti i suddetti i diplomi **siano stati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002**. Così ha stabilito il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997.

Ciò nonostante, il valore abilitante dei suddetti diplomi è stato più volte messo in discussione nel corso di questi 22 anni di parità scolastica, anche se numerose norme aventi valore di legge hanno chiaramente riconosciuto il **valore abilitante** degli stessi titoli conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Tra le altre ricordo:

- la **Circ. MIUR n. 31 del 2003** che afferma: *resta salvo il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali, sia delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, sia degli istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria*;
- il **D.M. 83/2008** che riconosce al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie il valore abilitante, sia del titolo di studio conseguito presso le scuole magistrali, sia del titolo di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali;
- il **D.L. n. 87 del 12 luglio 2018** (c.d. «*decreto dignità*») che riconferma la validità del titolo di abilitazione del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tuttavia, la questione è stata più volte sollevata presso i **Tribunali Amministrativi**, approdando al più alto grado della giustizia amministrativa. Così, il valore abilitante dei titoli conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconfermato:

- dal **Consiglio di Stato**, con parere espresso **nel 2013**, nel quale riconosce ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il

diritto di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, proprio nella fascia riservata ai soli docenti abilitati;

- dal **Consiglio di Stato**, in adunanza plenaria, **con sentenza del 20 dicembre 2017**, che ha confermato che *i titoli di studio, sia di scuola magistrale, sia dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale.*

Dobbiamo, però, precisare che, nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che *i suddetti titoli non siano utili per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, finalizzate alla nomina del 50% dei posti di ruolo disponibili nella scuola statale, in quanto si erano definitivamente chiuse ai nuovi inserimenti nel 2007, diventando graduatorie ad esaurimento (le GAE).*

Per completezza di informazione ricordo una caratteristica della **scuola primaria paritaria** dettata dal D.M. n. 83/2008 e dal CCNL AGIDAE, secondo i quali ***gli insegnanti specialisti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria*** possono essere assunti con **contratto a tempo indeterminato**, anche senza il titolo di abilitazione di scuola primaria purché muniti di “titolo di studio specifico” accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.

### ***L'abilitazione nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado***

Con il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di II livello oppure dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla corrispondente classe di concorso, viene acquisito il titolo di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado:

- **fino al 2022** attraverso:

i **Concorsi e i Corsi abilitanti** ante 1999; le **SSIS** dal 1999 al 2009; i **TFA** dal 2012 al 2015; i **PAS** nel 2012/13 e 2014/15; il percorso **FIT** triennale del 2017, in vigore solo per un anno e abolito nel 2019; i **CONCORSI** indetti nel 2020 e nel 2022 ancora in corso di svolgimento;

- **dal 2022/23** attraverso:

i nuovi **Percorsi universitari e accademici abilitanti** introdotti dalla recente legge n. 79 del 29 giugno 2022.

## II. I PERCORSI PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE.

*Dall'entrata in vigore della legge di parità ad oggi*

Esaminiamo i molteplici percorsi che, a partire dalla legge di parità, si sono svolti per il conseguimento dell'abilitazione di scuola secondaria di 1° e di 2° grado, evidenziando gli **STOP** che si sono succeduti nel corso degli ultimi 22 anni e che hanno determinato, per molti anni, l'impossibilità di conseguire il titolo.

I percorsi sono riconducibili a due tipologie:

- 1) **Percorsi abilitanti ordinari**, ai quali possono partecipare gli aspiranti in possesso solo dei titoli di accesso;
- 2) **Percorsi abilitanti riservati**, ai quali possono partecipare coloro che, unitamente ai titoli di accesso, devono avere il servizio prestato in qualità di docenti di scuola secondaria.

### **1) Percorsi abilitanti ordinari**

Un primo gruppo è costituito da **percorsi abilitanti ordinari che richiedono il possesso solo del titolo di studio necessario per l'accesso alle classi di concorso.**

Ne fanno parte:

- le **SSIS**, le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, con concorso di accesso per titoli ed esami, costituite da percorsi universitari biennali. Istituite nel 1998, si sono svolte per nove cicli biennali dal 1999 al 2010.

Seguono 3 anni di **STOP**. Infatti

- i **TFA**, i Tirocini Formativi Attivi, costituiti da percorsi universitari di un solo anno con test preliminari e due prove di ingresso, si sono tenuti in un primo ciclo nel 2013/2014 e in un secondo ciclo nel 2014/2015.

Si ha ancora uno **STOP**. Infatti

- con il D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, attuativo della L.107 del 13 luglio 2015 (la cosiddetta "*Buona Scuola*") i TFA dopo il 2015 vengono aboliti e sostituiti con il percorso **FIT triennale**, che però viene attuato solo per il primo anno nel 2018 e successivamente abrogato dalla legge n. 145/2018.

Un secondo gruppo è costituito da **percorsi abilitanti ordinari che richiedono, oltre al titolo di studio necessario per l'accesso alle classi di concorso, anche il possesso di crediti formativi CFU/CFA.**

Ne fanno parte:

- il suddetto **percorso triennale FIT**, *Formazione Iniziale Tirocinio e inserimento*, istituito con il D. Lgs. n. 59/2017 al quale si accedeva con il possesso del **titolo di studio + 24 CFU/CFA**, previo superamento di un concorso a cadenza biennale. Al termine del primo anno, si otteneva il «*Diploma di specializzazione*» come titolo di abilitazione. Conseguito il diploma di specializzazione, il docente completava il percorso nel secondo e terzo anno, durante i quali il docente svolgeva supplenze nello Stato, per conseguire successivamente l'accesso al ruolo statale.  
La legge finanziaria del 2019 (L. 145/2018) abolisce, dopo il primo anno, il percorso triennale del FIT.
- i **Concorsi Periodici**, che, indetti nel 2020 con la L. n. 159 del 20 dicembre 2019, si sono svolti, a causa del COVID, nel 2022.  
Al concorso hanno accesso sia gli aspiranti non abilitati in possesso di **titolo di studio + 24 CFU/CFA**, sia gli abilitati con abilitazione specifica sulla classe di concorso, sia gli abilitati su altra classe ma con il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso specifica. Per gli abilitati non è richiesto il possesso dei CFU/CFA. Inoltre, in fase di prima applicazione, l'accesso al concorso è consentito con il solo titolo di studio senza il possesso dei 24 CFU/CFA, con 3 anni di servizio, nel corso degli ultimi 8 anni, di cui almeno un anno nella classe di concorso specifica.  
Vengono messi a concorso i posti disponibili. I vincitori sono assunti nella scuola statale e entrano in ruolo dopo un percorso di formazione e prova di un anno (FIT annuale). Coloro che hanno superato il concorso, anche se non sono tra i vincitori, ottengono l'abilitazione, spendibile anche nelle scuole paritarie. Il Concorso risulta quindi un *mix* tra l'accesso alla scuola statale e il conseguimento dell'abilitazione di scuola secondaria
- i **Percorsi abilitanti e concorsuali della nuova legge n. 79/2022** per i quali sono necessari sia i titoli di studio necessari per l'accesso alle classi di concorso, sia i CFU/CFA, che passano da 24 a 60.

*Di fatto, dopo il primo STOP tra le SSIS e i TFA, tra i TFA del 2015 e i CONCORSI indetti nel 2020 e svolti nel 2022 (STOP durato ben 7 anni!), i docenti non abilitati, pur in possesso dei necessari titoli di accesso alle classi di concorso + i crediti richiesti CFU/CFA, non hanno avuto la possibilità di conseguire il titolo di abilitazione.*

### III. L'ULTIMA RIFORMA.

**I nuovi percorsi ordinari abilitanti e concorsuali di scuola secondaria di 1° e di 2° grado (L. n. 79 del 29 giugno 2022)**

Il **D.L. n. 36/22**, convertito con modificazioni nella **L. n. 79 del 29 giugno 2022**, recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, modifica - agli artt. 44, 45, 46, 47 - il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, "*Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria*", introducendo nuovi percorsi abilitanti e concorsuali, che diventeranno operativi con l'emanazione di un DPCM previsto entro il 31 luglio 2022 e dei Bandi attuativi del MI e MUR.

Il nuovo sistema di reclutamento è strutturato in **3 step**:

- a) **percorso universitario e accademico abilitante** di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
- b) **concorso nazionale per l'accesso alla scuola statale**, indetto su base regionale o interregionale con prova scritta e orale e valutazione dei titoli;
- c) **periodo di prova** in servizio di durata annuale con test finale e valutazione



conclusiva per l'accesso al ruolo nello Stato.

*Valutiamo positivamente l'impostazione della legge n. 79, che, diversamente dal Concorso del 2020, permette di mantenere separati i percorsi: quello abilitante (a) e quello di accesso al ruolo dello Stato (b) e (c).*

*Si noterà nella slide il doppio verso della freccia tra il percorso a) di abilitazione e il percorso b) di accesso alla scuola statale. È dovuta alla possibilità, prevista dalla legge n. 79, “riservata” ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio prestato nella scuola statale (non altrettanto vale per i docenti con il servizio prestato nella scuola paritaria!), di partecipare a un **Concorso riservato**, superato il quale ottengono **prima** un contratto annuale di supplenza e **successivamente**, acquisiti 30 CFU/CFA e superate le prove finali del percorso iniziale di formazione, conseguono l'abilitazione. A questo punto, basterà completare l'iter con l'anno di prova per entrare di ruolo nella scuola statale.*

*Analizziamo ora i tre percorsi, soffermandoci in particolare sul primo, che è finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione.*

### **a) Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie**

I nuovi percorsi abilitanti e concorsuali sono istituiti dall'art. 44 della legge n. 79/22, che modifica il D.Lgs. n. 59/17 e al c. 1 lett. c) sostituisce l'art. 2; al c. 1 lett. d) inserisce gli artt. 2-bis e 2-ter.

#### **- Percorso universitario e accademico di formazione iniziale**

L'abilitazione si ottiene attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale:

- organizzato e impartito dalle Università e dalle Istituzioni AFAM (art. 2 bis c.1);
- a frequenza obbligatoria (art. 2-bis c. 1);
- svolto interamente in presenza o in modalità telematica non superiore al 20% con esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio (art. 2-bis c. 1);
- secondo il fabbisogno di docenti del sistema nazionale di istruzione (comprendente scuola statale, paritaria e IFP) stabilito dal MI e dal MUR ogni triennio per tipologia di posto e per classe di concorso e in maniera omogenea tra le varie regioni, in modo che non si determini una consistenza numerica di abilitati che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti è stabilita una quota di riserva (da quantificare in DPCM) per i docenti ‘precari’ che hanno un contratto nella relativa classe di concorso presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di IFP (art. 2-bis c. 2).

I percorsi sono finalizzati all'acquisizione:

- di competenze linguistiche e digitali;
- di conoscenze e competenze teoriche e pratiche negli ambiti pedagogico, psicopedagogico e didattico;
- delle metodologie e tecnologie didattiche delle discipline di riferimento;
- delle discipline per l'inclusione e l'eguaglianza e per il benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e BES (*art. 2 c. 2*).

#### **- Requisiti di accesso (*art. 2-bis c. 3*)**

Possono accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale per l'acquisizione dell'abilitazione di scuola secondaria:

- coloro che sono in possesso dei titoli di studio di accesso all'insegnamento;
- coloro che sono iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU.

#### **- Svolgimento dei percorsi formativi abilitanti**

##### **- *Formazione iniziale***

È costituita da un percorso universitario/accademico corrispondente a non meno di **60 CFU/CFA**, di cui

- almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica;
- almeno 20 CFU/CFA per tirocinio diretto e indiretto presso le scuole; per ogni CFU/CFA l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore;
- un numero di CFU/CFA, stabilito da DPCM, riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.

È comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti come requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto (*art. 2-bis c. 4*).

Per i docenti già in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno, la formazione iniziale per conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione è ridotta a **30 CFU/CFA**, di cui :

- 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento;
- 10 CFU/CFA di tirocinio diretto per ognuno dei quali l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore (*art. 2-ter c. 4*).

I percorsi si svolgono in presenza. Solo il 20% delle attività possono essere in modalità telematiche (*art. 2-bis c. 1*).

##### **- *Prova finale (art. 2 c. 2)***

La prova finale prevede:

- una prova scritta costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale;
- una lezione simulata.

#### **- Contenuti e strutturazione dell'offerta formativa dei percorsi formativi abilitanti**

Con DPCM devono essere individuati:

- i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa dei 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica e non inferiori a 20 di tirocinio (*art. 2-bis c. 4*);
- la proporzionalità tra le diverse componenti dell'offerta formativa (*art. 2-bis c. 4*);
- la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale (*art. 2-bis c. 4*);
- gli standard professionali minimi da possedere all'esito del percorso (*art. 2-bis c. 5*);
- gli standard necessari all'omogeneità della valutazione finale (*art. 2-bis c. 5*);
- le modalità di svolgimento della prova finale (prova scritta e lezione) (*art. 2-bis c. 5*);
- la composizione delle Commissioni giudicatrici (*art. 2-bis c. 5*);
- il profilo delle competenze professionali del docente abilitato (*art. 2-bis c. 6*);
- i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari di formazione iniziale e di svolgimento delle prove che sono a carico dei partecipanti (*art. 2-ter c. 5*);
- la riserva di posti per il personale precario di scuola statale, paritario e FP per i primi 3 cicli di formazione (*art. 2-bis c. 2*).

#### **- Revisione e aggiornamento delle classi di concorso**

È stabilito dalla legge n. 79/22, all'art. 44, c. 1 lett. e, che il MI e il MUR entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano provvedere alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso attraverso la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

## b) Concorso nazionale per l'accesso alla scuola statale

I nuovi concorsi nazionali per l'accesso alla scuola statale - **a regime dal 1° gennaio 2025** - sono istituiti dall'Art. 44 della legge n. 79/22, che al c. 1 lett. f), g), h) modifica gli artt. 5 e 13 del D.Lgs. n. 59/17.

Sono indetti concorsi pubblici nazionali, su base regionale o interregionale, a cadenza annuale, a copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico della scuola statale.

Per la partecipazione ai concorsi ordinari relativamente ai posti comuni di scuola secondaria statale di 1° e di 2° grado, occorre:

- il **possesso della laurea** magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure del titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- **l'abilitazione** all'insegnamento specifica per la classe di concorso (*art. 5 c. 1*).

I concorsi ordinari prevedono il superamento della:

- prova scritta con quesiti a risposta aperta sulla disciplina e sulle metodologie e le tecniche della didattica, sull'inglese e sull'informatica;
- prova orale per accertare le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità all'insegnamento anche attraverso un test specifico.

## c) Anno di prova per l'accesso al ruolo nella scuola statale

I vincitori del concorso sono sottoposti a un periodo di prova in servizio di durata annuale, con test finale e valutazione conclusiva.

## IV. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

### *Norme transitorie fino al 31 dicembre 2024*

L'art. 44 della legge n. 79/22 modifica il D.Lgs. n. 59/17 e al c. 1 lett. l) inserisce l'*a18-bis* "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo".

### ***1) Accesso ai concorsi per i posti comuni di docente di scuola secondaria statale di 1° e di 2° grado e per l'immissione in ruolo***

Sino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare ai concorsi per i posti comuni di docente di scuola secondaria di 1° e di 2° grado e per l'immissione in ruolo, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per la classe di concorso:

- coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, purché parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto;
- coloro che entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (*art. 18-bis c. 1*).

I vincitori di concorso sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Superata la prova conseguono l'**abilitazione**. Assunti a tempo indeterminato, devono superare l'anno di prova per l'immissione in ruolo (*art. 18-bis c. 4*).

## **2) Accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno**

Ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita dai MI e MUR, coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e di IFP che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento (*art. 18-bis c. 2*).

## **V. PERCORSI ABILITANTI RISERVATI AI DOCENTI CON SERVIZIO DI DOCENZA**

Sono percorsi riservati ai docenti con **3 anni di servizio di docenza**.

Si distinguono in due tipologie:

- quando il servizio richiesto è quello prestato indifferentemente nelle scuole statali o nelle scuole paritarie;
- quando il servizio richiesto è solo quello svolto nelle scuole statali.

Al primo gruppo appartengono:

- I **PAS** - Percorsi Abilitanti Speciali, svolti negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, istituiti con D.M. n. 81/2013 e costituiti da percorsi di un anno, senza concorso di accesso, riservati a coloro che avevano 3 anni di servizio prestati nelle scuole secondarie statali o paritarie.
- La **Procedura straordinaria abilitante** finalizzata al solo conseguimento del titolo di abilitazione. La procedura istituita con D.D. n. 497 del 21 aprile 2020, è stata di fatto abrogata dal Decreto n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021, anche se gli aspiranti si erano regolarmente iscritti pagando perfino la tassa di iscrizione.

La procedura era riservata a coloro che, con titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso (anche senza i 24 CFU) avevano un servizio di almeno 3

annualità, anche non consecutive, prestato tra il 2008 e il 2020, su posto comune o di sostegno, svolto nelle scuole secondarie statali o paritarie.

- **I Corsi di specializzazione su sostegno.** Ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita dai MI e MUR, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole statali, paritarie e di IFP che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento (*art. 18-bis c. 2*).

Al secondo gruppo appartengono i **concorsi straordinari** finalizzati a stabilizzare i docenti precari che hanno avuto **contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dello Stato** per almeno 3 anni.

L'ultimo concorso straordinario indetto prima delle nuove procedure di cui alla L. n. 79 del 29 giugno 2022, è:

- il **Concorso straordinario BIS** (D.M. n.108/22), con domanda presentata entro il 16 giugno 2022, e che riguardava sia gli abilitati, sia i non abilitati. Coloro che, per punteggio (prova + titoli), rientrano nel contingente di posti di ruolo stabilito dal bando, sono assunti a tempo determinato per l'a.s.2022/23 e partecipano alla fase successiva: percorso annuale di formazione iniziale e prova, e percorso universitario di formazione con prova conclusiva. Superate tutte le prove, i docenti sono assunti in ruolo nello Stato e acquisiscono **l'abilitazione** qualora ne siano privi.

L'art. 44 della legge n. 79/22 modifica il D.Lgs. n. 59/17 e al c. 1 lett. f), h) sostituisce gli artt. 5 e 13, rendendo strutturale:

- il **Concorso riservato** - *a cui abbiamo già accennato* - per i docenti che hanno svolto un **servizio presso le scuole statali di almeno 3 anni scolastici** negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso. I vincitori del concorso, qualora non siano abilitati, hanno inizialmente un contratto a TD di supplenza fino al 31 agosto. Successivamente, acquisiti 30 CFU/CFA (e non i 60 richiesti) tra quelli che compongono il percorso iniziale di formazione, superata la prova finale (scritto + lezione) del percorso di formazione, conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato. Il positivo superamento dell'anno di prova determina l'immissione in ruolo.

\* \* \*

*A conclusione di questa analisi sulle procedure di abilitazione e di concorso emergono chiaramente due constatazioni:*

*La prima è che dal 2009 al 2022, in cui si sono succeduti ben 9 Ministri dell'Istruzione, le procedure abilitanti e concorsuali sono state continuamente modificate, determinando di fatto per ben 7 anni, dal 2015 al 2022, un vuoto normativo che ha impedito ai nuovi aspiranti, pur forniti di titoli di studio e CFU/CFA, di acquisire l'abilitazione.*

*Di conseguenza, i docenti, non avendo potuto acquisire il titolo, obbligatorio per l'insegnamento a tempo indeterminato nella scuola paritaria, hanno dovuto subire un prolungato stato di precarietà con pesanti conseguenze lavorative, economiche e personali. Solo grazie alle clausole derogatorie previste dai CCNL AGIDAE, è stata data loro l'opportunità di riprendere l'insegnamento dopo il primo anno, tramite successivi rinnovi a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica, lasciando i mesi estivi in NASpI.*

*La seconda riguarda l'evidente discriminazione, già riscontrata innumerevoli volte in altri provvedimenti ministeriali, che ritroviamo nella legge 79, nella quale non vengono riconosciute ai docenti di scuola paritaria - neppure per il solo conseguimento dell'abilitazione - le stesse **"procedure riservate"** a coloro che hanno prestato servizio nella scuola statale.*

*Inoltre, ai docenti con servizio nella scuola statale la nuova legge dà la possibilità (negata ai docenti con analogo servizio nella scuola paritaria) di accedere a particolari procedure concorsuali che permettono inizialmente di lavorare con contratto annuale e, in itinere, di conseguire l'abilitazione, con successiva stabilizzazione in ruolo, superate le prove richieste.*

## **VI. ABILITAZIONE E RAPPORTO DI LAVORO**

### ***La normativa del CCNL AGIDAE 2021/2023***

#### **1) Contratto di lavoro**

Di norma il contratto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all'AGIDAE è a tempo indeterminato (art.23 c.1 CCNL AGIDAE 2021/2023).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/15 e s.m.i., si ha la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato per 12 mesi (*contratto acausale*) + ulteriori 12 mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee alla ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Nell'arco dei complessivi 24 mesi, sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.

### ***Docenti abilitati (art.23.1- A.1)***

Nel rispetto della normativa generale sopra indicata, anche il personale docente abilitato può essere assunto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi + ulteriori 12 mesi in presenza delle condizioni di legge che ne giustificano il prolungamento.

Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell'Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell'ultimo quinquennio.

### ***Docenti non abilitati***

Premesso che l'assunzione nella scuola paritaria di docenti non abilitati è consentito *“in casi di effettiva carenza di personale abilitato”*, l'AGIDAE e le Organizzazioni Sindacali, per tener conto dei ripetuti STOP delle procedure abilitanti, hanno dato, a partire dal 2010 e in deroga alla legge, la possibilità di successivi contratti a tempo determinato, ciascuno fino al termine dell'attività didattica di ogni anno scolastico, della durata complessiva:

- di 60 mesi (36 + ulteriori 24), nel CCNL 2010/2012;
- di 84 mesi (36 + ulteriori 48), nel CCNL 2016/2018;
- di 84 mesi (12 + ulteriori 72), nel CCNL 2021/2023, e ulteriormente aumentata fino all'espletamento delle procedure concorsuali che ne permettano il conseguimento. La durata massima è comprensiva dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto, includendo anche rinnovi e/o proroghe avvenuti prima della firma del vigente CCNL 2021/2023.

È importante evidenziare che il CCNL AGIDAE, per limitare allo stretto necessario gli effetti della precarietà del rapporto di lavoro a termine, ha stabilito che, qualora il docente acquisisca l'abilitazione nel corso di un rapporto di lavoro istauratosi dopo primi 12 mesi, il rapporto a tempo determinato si trasformi direttamente a tempo indeterminato.

## **2) Conseguimento dell'abilitazione e partecipazione al concorso durante il rapporto di lavoro**

Per conseguire l'abilitazione e/o per partecipare alle prove dei relativi concorsi durante il rapporto di lavoro, si potrà fare riferimento ai seguenti articoli del CCNL AGIDAE 2021/2023:

### ***Art. 73 - Crescita professionale***

Al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento con la frequenza di appositi corsi istituiti dall'autorità scolastica, viene garantita la possibilità di una distribuzione di orario

che tenga conto, nei limiti del possibile, delle esigenze di frequenza e l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 58<sup>2</sup> o di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto.

***Art. 59 - Permessi brevi ...***

2. Sono ... concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente prestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza, per: ... motivi di studio

***Art. 58 - Permessi retribuiti***

3. Sono ammessi ... alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami di cui all'art. 10 della Legge n. 300/70<sup>3</sup> e a concorsi pubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova.

4. Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.

---

<sup>2</sup> Fino a 10 giorni di permesso retribuito ad anno scolastico.

<sup>3</sup> che comprendono anche gli esami universitari.